ISTITUTO SUPERIORE "GIORGI-FERMI"
Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266

SEDE FERMI
via S. Pelaio, 37
0422 304272

www.giorgifermi.edu.it
TVIS02300L@istruzione.it
TVIS02300L@pec.istruzione.it

SEDE GIORGI
via Terraglio, 53
0422 402522

Prot. n. 1274 del 05/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo-quadro");
VISTO il protocollo di intesa tra il Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 04 febbraio 2021 («Protocollo d'Istituto»);

EMANA

il seguente **REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA** sottoscritto tra il Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Accordo-quadro.

Art. 1 - Prestazioni indispensabili

1. Le prestazioni indispensabili sono*:*
   1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (Accordo-quadro, art. 2, punto a1). In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con l operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
      a. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
      b. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
   2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (Accordo-quadro, art. 2, punto d1).

Art. 2 – Contingenti minimi

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2 c. 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

DOCENTI	tutti i docenti coinvolti negli scrutini, negli esami finali e negli esami di idoneità.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	n. 2 (n. 1 Assistente Amministrativo oltre il DSGA).
ASSISTENTI TECNICI	n. 1 (una unità) Assistente Tecnico per ciascuna area specifica nei casi in cui il tipo di esame preveda l'uso dei laboratori/officine.
COLLABORATORI SCOLASTICI	n. 2 (per turno) per ciascun plesso dove si svolgono scrutini o esami finali o di idoneità; n. 2 (per turno) nel plesso sede degli uffici amministrativi; Per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2 c. 2 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	Il D.S.G.A. oppure n. 1 Assistente Amministrativo possibilmente dell'Ufficio Contabilità, in caso di adesione del D.S.G.A. allo sciopero.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	n. 1 Assistente Amministrativo oltre il DSGA.

Art. 3 - Criteri di individuazione dei lavoratori interessati

1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
   a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non-adesione allo sciopero;
   b. in mancanza o se in numero non sufficiente di disponibilità, rotazione in ordine alfabetico del cognome, partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.
   2. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal Dirigente stesso.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Maurizio Curcio

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa)